

XVI legislatura

Atto comunitario n. 18

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso - COM (08) 661 def.

n. 18/DN
1° dicembre 2008



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Atto comunitario n. 18

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso - COM (08) 661 def.

Dossier n. 18/DN
1° dicembre 2008

a cura di Luca Briasco

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini

_2989

Simona Petrucci

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Viviana Di Felice

_3761

Coadiutori parlamentari

Marianna Guarino

_5370

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Atto comunitario n. 18: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso COM (08) 661 def.	"	1
Compromesso della Presidenza (Doc. 15821/08)	"	13
Disposizioni rivedute del compromesso della presidenza (Doc. 15821/08 ADD 1)	"	25
Orientamento generale (Doc. 15823/08)	"	29
Parlamento europeo, Commissione per i problemi economici e monetari. Progetto di relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso - Relatore Christian Ehler	"	33
Parlamento europeo, Commissione per i problemi economici e monetari. Emendamenti al progetto di relazione Ehler	"	47
Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	"	79

NOTA ILLUSTRATIVA

1. La proposta di direttiva

La proposta di direttiva in esame si propone di modificare la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

Essa è resa particolarmente urgente dalla forte volatilità dei mercati e dalla necessità di accrescere i livelli di garanzia per i depositanti in caso di fallimento della loro banca. Già in occasione della sua Comunicazione del 2006 (COM (2006) 729), con la quale procedeva a un esame complessivo delle norme vigenti in materia di depositi bancari, la Commissione europea aveva messo in luce una serie di carenze, pronunciandosi tuttavia a favore della possibilità di intervenire efficacemente sulle stesse a legislazione invariata. Gli avvenimenti del 2007 e del 2008, e in particolare le turbolenze sui mercati finanziari rendono tuttavia necessario un intervento più deciso, che consista in un numero mirato di modifiche alla direttiva 94/19. In particolare, appare evidente il rischio che molti risparmiatori vengano colti di sorpresa e non vengano rimborsati in caso di fallimento della loro banca, poiché i loro risparmi superano i limiti di copertura vigenti nel loro paese. Il livello minimo di copertura, quantificato in 20.000 euro, è infatti rimasto immutato dal 1994 e risulta in diversi casi non più adeguato, data l'attuale distribuzione dei risparmi. Altrettanto inadeguato appare l'attuale termine di rimborso di tre mesi, che non soddisfa più le esigenze e le aspettative dei depositanti.

La Commissione europea ha fatto propri gli orientamenti espressi dal Consiglio dell'Unione europea che, lo scorso 7 ottobre, ha concluso che la priorità da perseguire è il ripristino della fiducia e del corretto funzionamento del settore finanziario e si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori.

La proposta di direttiva interviene su quattro aspetti chiave:

- L'aumento del livello minimo di copertura, che, sulla base delle indicazioni del Consiglio, dovrebbe essere elevato immediatamente ad almeno 50.000 euro, per poi essere portato, dopo un anno, a 100.000. Secondo le stime della Commissione, infatti, il sistema vigente (con il livello minimo a 20.000 euro) copre circa il 65% dei depositi, una percentuale che salirebbe all'80% con un livello minimo a 50.000 e al 90% con un livello minimo di 100.000;
- La riduzione del termine di rimborso dagli attuali tre mesi a tre giorni, che dovrebbero decorrere solo a partire dal momento in cui le autorità competenti abbiano concluso che l'ente creditizio non ha restituito i depositi, o un'autorità giudiziaria abbia ordinato la sospensione dei diritti

dei depositanti. Il periodo a disposizione delle autorità per trarre dette conclusioni, a sua volta decorrente dall'accertamento dell'incapacità dell'ente creditizio di rimborsare i depositi, va a sua volta ridotto dagli attuali 21 a 3 giorni. Va altresì limitata la possibilità di esclusioni discrezionali di determinate categorie di depositanti (elencate all'allegato I della direttiva 94/19), che generano forti ritardi nei rimborsi, accordando in principio una maggiore tutela ai depositanti che non dispongono di un'elevata competenza finanziaria. Pertanto, occorre limitare la tutela ai depositanti al dettaglio, mantenendo al contempo la facoltà degli Stati membri di estendere la tutela ad altre categorie;

- L'abolizione dell'attuale sistema di coassicurazione opzionale fino al 10%, in base al quale una determinata percentuale delle perdite viene sostenuta dal depositante. L'argomento dell'azzardo morale (in base al quale i depositanti dovrebbero essere "puniti" per aver effettuato i loro depositi presso banche che offrono tassi di interesse elevati a fronte di rischi elevati) non tiene conto del fatto che i depositanti al dettaglio non possono giudicare la solidità finanziaria della loro banca;
- L'adozione di misure di cooperazione transfrontaliera, rese indispensabili dalla crescente internazionalizzazione delle banche e dall'apertura di succursali in paesi diversi da quello d'origine. Tale cooperazione dovrebbe poter garantire (anche in caso di di distinti livelli di copertura tra paese d'origine e paese ospitante) un sistema di rimborso rapido ed efficace.

2. L'iter della proposta presso le istituzioni dell'Unione europea

La proposta di direttiva è stata oggetto di un intenso esame tanto in sede di Gruppo "Servizi finanziari" del Consiglio, quanto di Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Le due istituzioni hanno anche avviato un confronto finalizzato a raggiungere un accordo che consenta l'adozione della direttiva in prima lettura.

A seguito della riunione del Gruppo "Servizi finanziari" dello scorso 14 novembre, si è registrato un ampio accordo in Consiglio su un testo di compromesso della Presidenza francese, fondato su quattro elementi principali:

- Aumento del livello minimo di copertura a 50.000 euro;
- Armonizzazione del livello di copertura a 100.000 euro entro il 2011 (a meno che l'apposita relazione della Commissione europea non rilevi che tale ulteriore aumento non è necessario per garantire che tutti i consumatori della Comunità godano di un livello elevato ed equivalente di protezione dei loro interessi e per evitare distorsioni della concorrenza tra i sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri);

- Soppressione della possibilità per la Commissione di decidere mediante la procedura di comitato (quindi, per via amministrativa) un aumento temporaneo del livello di copertura;
- Riduzione dei termini a: 5 giorni lavorativi (e non 3, come nella proposta della Commissione) per stabilire che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; 20 giorni lavorativi (e non 3, come nella proposta della Commissione) per il rimborso (con un'eventuale proroga di 10 giorni lavorativi rispetto ai sei mesi previsti dalla direttiva 94/19).

In sede di Parlamento europeo, il relatore designato dalla Commissione per i problemi economici e monetari, Christian Ehler (PPE), ha depositato in data 30 ottobre il suo progetto di relazione, sul quale sono stati presentati da altri membri della Commissione 48 emendamenti aggiuntivi.

Secondo la valutazione del relatore, coincidente in più di un punto con le proposte della Presidenza francese, è necessario in primo luogo rimodulare la scadenza per i rimborsi, visto che i termini proposti dalla Commissione appaiono decisamente irrealistici, e prevedere altresì l'adozione di disposizioni mirate per rimborsi di emergenza nell'arco di tre giorni.

Non mancano talune critiche rivolte alla Commissione europea, per non aver corredato la proposta di direttiva di una valutazione d'impatto, riferita se non altro all'ulteriore incremento a 100.000 euro dell'importo soggetto a garanzia.

La relazione concorda con le proposte della Presidenza francese nel ritenere non necessaria l'applicazione della procedura di comitatologia in caso di ulteriore incremento della garanzia. Ritiene altresì che la restrizione del campo di applicazione della direttiva ai soli investitori privati debba essere rivista in modo da estendere i meccanismi di protezione anche alle piccole e medie imprese. Chiede infine agli Stati membri di adottare entro il 2009 misure concernenti la procedura, lo scambio di tutte le informazioni pertinenti e l'interazione di tutti i partecipanti in caso di crisi transfrontaliera, in modo da assicurare l'avvio e il consolidamento dei regimi di cooperazione necessari per fronteggiare tali crisi.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.10.2008
COM(2008) 661 definitivo

2008/0199 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In tempi di volatilità dei mercati una delle maggiori preoccupazioni dei depositanti è la sicurezza dei loro depositi bancari in caso di fallimento della loro banca.

Dal 1994 le norme comunitarie assicurano che tutti gli Stati membri dispongano di una rete di sicurezza per i depositanti in caso di fallimento delle banche. L'esame delle norme vigenti pubblicato dalla Commissione nel 2006¹ evidenziava una serie di aspetti da migliorare. Tuttavia, la relazione concludeva che in quella fase molti dei miglioramenti potevano essere realizzati senza modificare la legislazione.

Gli avvenimenti del 2007 e del 2008 e soprattutto le attuali turbolenze sui mercati finanziari hanno messo nuovamente in luce le carenze a suo tempo individuate e le loro conseguenze in termini di fiducia dei depositanti.

Elemento ancora più importante, cresce la consapevolezza che molti risparmiatori potrebbero essere colti di sorpresa e non venire rimborsati in caso di fallimento della loro banca, perché i loro risparmi superano i limiti di copertura vigenti nel loro paese. Il livello minimo di copertura di 20 000 EUR non è stato modificato dal 1994 e in numerosi paesi non risulta più adeguato, data la distribuzione dei risparmi. Vi sono elementi che suggeriscono che le distorsioni alla concorrenza create da diverse misure nazionali stanno avendo un reale impatto negativo sull'attività di deposito.

Inoltre, l'attuale termine di rimborso di tre mesi non soddisfa le esigenze e le aspettative dei depositanti.

Il 7 ottobre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare con urgenza un'ideale proposta per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi. Pertanto, occorre rivedere la direttiva in tre settori chiave:

- aumento del livello minimo di copertura;
- riduzione del termine di rimborso ad un massimo di 3 giorni;
- soppressione della coassicurazione.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO E CONSULTAZIONE PUBBLICA

Data l'urgenza della situazione, per la presente proposta non è stato possibile effettuare né una valutazione dell'impatto né una consultazione pubblica.

¹ COM (2006) 729.

Tuttavia, la Commissione ha potuto trarre importanti conclusioni nel corso della procedura di riesame della direttiva 94/19/CE. Nel quadro della sua comunicazione del 2006, la Commissione ha commissionato, in particolare al Centro comune di ricerca della Commissione, relazioni sul livello di copertura (2005), sulla possibile armonizzazione dei meccanismi di finanziamento (2006/7) e sull'efficienza dei sistemi di garanzia dei depositi (2008). Questo lavoro è stato sostenuto dallo European Forum of Deposit Insurers (EFDI), in particolare per quanto riguarda gli ostacoli al rapido rimborso dei depositanti. Di esso si è tenuto conto nella stesura della presente proposta.

Le relazioni sono disponibili al seguente sito Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Una direttiva di modifica della vigente direttiva è lo strumento più idoneo. La proposta si basa sull'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, che costituisce la base giuridica delle misure comunitarie miranti a completare il mercato interno dei servizi finanziari.

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio dalla Comunità. Le relative disposizioni non vanno al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Solo la legislazione comunitaria può assicurare che gli enti creditizi operanti in più di uno Stato membro siano soggetti a obblighi analoghi in materia di sistemi di garanzia dei depositi, creando in tal modo condizioni di parità, evitando costi ingiustificati per l'osservanza della legislazione nelle attività transfrontaliere e promuovendo, pertanto, l'ulteriore integrazione del mercato unico. L'azione comunitaria assicura inoltre un elevato livello di stabilità finanziaria nell'ambito dell'UE.

5. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

5.1. Riduzione del termine di rimborso

L'attuale termine di rimborso di tre mesi, prorogabile a nove mesi, mina la fiducia dei depositanti e non soddisfa le loro esigenze. Molti depositanti potrebbero trovarsi in gravi difficoltà finanziarie già in meno di una settimana. Pertanto, il termine di rimborso dovrebbe essere ridotto a tre giorni, senza possibilità di proroga.

Tuttavia, il termine dovrebbe decorrere solo a partire dal momento in cui le autorità competenti abbiano concluso che l'ente creditizio non ha restituito i depositi o un'autorità giudiziaria abbia ordinato la sospensione dei diritti dei depositanti. Per

l'adozione della loro decisione le competenti autorità hanno a disposizione 21 giorni a decorrere dall'accertamento dell'incapacità dell'ente creditizio di rimborsare i depositi. Per assicurare la rapidità del rimborso, il periodo di 21 giorni dovrebbe essere ridotto a 3 giorni.

Attualmente solo i depositi interbancari e i depositi connessi ad attività di riciclaggio dei proventi di attività illecite sono esclusi dal rimborso di cui all'articolo 2.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato 1, gli Stati membri hanno la facoltà di accordare l'esclusione dal rimborso in altri 14 casi, tra cui depositi dei settori finanziario e pubblico, dei parenti prossimi delle persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e depositi di società "le cui dimensioni non permettono loro di redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11 della quarta direttiva (78/660/CEE)". Appare ovvio che la maggior parte delle esclusioni ostacola in misura significativa ogni tentativo di procedere ad un rimborso rapido. È pertanto imperativo che tali esclusioni non si applichino più. Per assicurare un rapido rimborso, i sistemi di garanzia dovrebbero garantire solo i depositi al dettaglio. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di includere altri depositanti, purché tale inclusione non impedisca di procedere rapidamente al rimborso.

5.2. Coassicurazione

La vigente direttiva autorizza la coassicurazione opzionale fino al 10%, per cui una determinata percentuale delle perdite sono sostenute dal depositante. Ciò si è rivelato controproducente per la fiducia dei depositanti e potrebbe aver aggravato il problema. L'argomento dell'azzardo morale (i depositanti dovrebbero essere "puniti" di aver depositato i loro soldi in una banca che offre tassi di interesse elevati a fronte di rischi elevati) non tiene, dato che in genere i depositanti al dettaglio non possono giudicare la solidità finanziaria della loro banca. Di conseguenza, tale facoltà dovrebbe essere soppressa.

5.3. Livello di copertura

Attualmente il livello minimo di copertura è fissato a 20 000 EUR, ma viene data facoltà agli Stati membri di prevedere una copertura maggiore. Tuttavia, questo livello non riflette la media attuale dei depositi dei cittadini UE, che è di circa 30 000 EUR. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti, occorre aumentare in misura significativa il livello di copertura.

Il 7 ottobre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha concordato che tutti gli Stati membri offriranno, per un periodo iniziale di almeno un anno, una garanzia dei depositi dei risparmiatori privati pari ad almeno 50 000 EUR, riconoscendo che molti Stati membri intendono aumentare la copertura minima ad almeno 100 000 EUR. Pertanto, il livello minimo di copertura dovrebbe essere aumentato in un primo tempo ad almeno 50 000 EUR per essere poi portato, dopo un anno, ad almeno 100 000 EUR. Secondo le stime, il sistema vigente copre circa il 65% dei depositi aventi titolo. I nuovi importi coprirebbero l'80% (con una copertura di 50 000 EUR) e il 90% (con una copertura di 100 000 EUR) dei depositi.

Modifiche del livello di copertura dovrebbero essere soggette alla procedura di comitato standard. Tuttavia, in situazioni di emergenza si rende necessario un

intervento immediato, coordinato in tutta la Comunità, mirante ad aumentare il livello di copertura per far fronte alla perdita improvvisa di fiducia da parte dei depositanti. Pertanto, è fondamentale una disposizione sulla procedura di comitato in situazioni di emergenza. Tali misure di emergenza dovrebbero essere limitate a 18 mesi.

5.4. Cooperazione transfrontaliera

Un sistema di garanzia dei depositi copre non solo i depositanti nello Stato membro in cui la banca è autorizzata (paese di origine) ma anche i depositanti delle succursali della banca in un altro Stato membro (paese ospitante). Se il sistema di garanzia dei depositi del paese ospitante offre un livello superiore di copertura rispetto al sistema del paese di origine, la succursale dovrebbe poter anch'essa aderire al sistema del paese ospitante, in modo da offrire la stessa copertura offerta dalle banche autorizzate nel paese ospitante.

Che la banca aderisca o no al sistema del paese ospitante, è essenziale che i sistemi del paese di origine e quello del paese ospitante cooperino tra di loro per assicurare un rapido rimborso. La proposta, pertanto, introduce implicitamente un obbligo generale a carico dei sistemi di cooperare tra di loro.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere della Banca centrale europea³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 ottobre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare con urgenza una proposta appropriata per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi.
- (2) La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi⁵ prevede già una copertura minima dei depositanti. Tuttavia, le attuali turbolenze finanziarie richiedono un aumento della copertura.
- (3) La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Tuttavia, ciò si è rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti, occorre aumentare il livello minimo di copertura.
- (4) Ai sensi della direttiva 94/19/CE, gli Stati membri possono limitare la copertura di una certa percentuale. Questa facoltà si è rivelata controproducente per la fiducia dei depositanti e deve essere soppressa.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

- (5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a tre giorni dalla data in cui il sistema di garanzia dei depositi interessato riceve le informazioni pertinenti. Inoltre, qualora il rimborso venga innescato dalla conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di 21 giorni attualmente previsto a 3 giorni, in modo da non ostacolare un rapido rimborso.
- (6) La possibilità di esclusioni discrezionali di determinate categorie di depositanti di cui all'allegato I della direttiva 94/19/CE fa sì che nel corso della procedura di rimborso occorra procedere all'individuazione di una varietà di categorie di beneficiari. Ciò si è rivelato difficile in sede di attuazione degli accordi tra il sistema del paese di origine e il sistema del paese ospitante (integrazione), generando ritardi nei rimborsi, e occorre pertanto prevederne la soppressione. Inoltre la maggior parte delle esclusioni previste attualmente riguardano soggetti pubblici e istituzioni finanziarie. Tuttavia, occorre in principio accordare una maggiore tutela ai depositanti che non dispongono di un'elevata competenza finanziaria. Pertanto, occorre limitare la tutela ai depositanti al dettaglio, mantenendo allo stesso tempo la facoltà degli Stati membri di estendere la tutela ad altre categorie di depositanti.
- (7) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di fondi adeguati per soddisfare le loro esigenze.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/19/CE devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999⁶, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (9) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adeguare il livello di copertura. Dato che tale misura ha portata generale ed è intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/19/CE, deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.
- (10) Quando, per imperativi motivi di urgenza, quale ad esempio il mantenimento della fiducia dei depositanti nella sicurezza dei mercati finanziari, non possono essere rispettati i termini normali della procedura di regolamentazione con controllo occorre che la Commissione sia in grado di applicare la procedura di urgenza di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l'adozione di un aumento temporaneo del livello di copertura.
- (11) Alla luce delle attuali turbolenze finanziarie e al fine di preservare la fiducia dei depositanti, rispettando allo stesso tempo le legittime aspettative di tutte le parti interessate, occorre che gli Stati membri attuino la disposizione relativa all'aumento del livello di copertura a 50 000 EUR tramite un atto legislativo con valore retroattivo avente efficacia a decorrere dalla data di adozione della proposta della Commissione.
- (12) Dato che gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione dei livelli di copertura e dei termini di rimborso, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l'armonizzazione di una moltitudine

⁶ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) La direttiva 94/19/CE deve essere pertanto modificata in conformità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/19/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 1, punto 3), inciso i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre 3 giorni dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; o "
- 2) L'articolo 4 è così modificato:
 - a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro."
 - b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo e propone, se del caso, pertinenti modifiche."
- 3) L'articolo 7 è così modificato:
 - a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - "1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità di depositi.

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata ad almeno 100 000 EUR.
 2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositi, elencati all'allegato I, la garanzia sia esclusa o ridotta, purché il rimborso dei depositanti sia effettuato entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
 3. La presente direttiva copre i depositanti che sono persone fisiche che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali.

I sistemi di garanzia dei depositi possono anche coprire altri depositanti, purché il rimborso di tutti i depositanti sia effettuato entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1."

b) il paragrafo 4 è soppresso.

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame annuale da parte della Commissione. Il primo riesame viene effettuato entro il 31 dicembre 2010."

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"6. La Commissione può adeguare l'importo di cui al paragrafo 1, tenendo conto in particolare degli sviluppi nel settore bancario e della situazione economica e monetaria nella Comunità.

Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 2.

7. La Commissione può, per un periodo non superiore ai 18 mesi, decidere un aumento temporaneo dell'importo di cui al paragrafo 1.

Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 3."

4) Dopo l'articolo 7 viene inserito il seguente articolo 7 *bis*:

"Articolo 7 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE**, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi 1, 2, 4, e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa."

* GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

** GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

5) L'articolo 10 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Gli Stati membri assicurano che dati accurati sui depositanti e sui depositi, necessari per la verifica dei crediti, siano messi a disposizione dei sistemi di garanzia dei crediti quando le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i) o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, inciso ii).

I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro tre giorni dalla data in cui i dati di cui al primo comma vengono messi a loro disposizione."

- b) il paragrafo 2 è soppresso.
- 6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sulla possibile introduzione di un sistema comunitario di garanzia dei depositi, assieme ad ogni adeguata proposta.
2. Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e di ogni difficoltà incontrata nel cooperare con altri Stati membri."

- 7) L'allegato I è così modificato:

- a) i punti da 1 a 9 sono soppressi;
- b) il punto 11 è soppresso;
- c) il punto 14 è soppresso.

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano l'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, a decorrere dal 15 ottobre 2008.

Tuttavia, essi mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1, secondo

comma, della direttiva 94/19/CE, come modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 novembre 2008 (20.11)
(Or. en)**

15821/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0199 (COD)**

**ECOFIN 517
EF 107
CODEC 1561**

NOTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 14317/08 ECOFIN 423 EF 79 CODEC 1337

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso
- Compromesso della presidenza

Si acclude per le delegazioni il progetto di testo della direttiva in oggetto risultante dall'esame dalla riunione del Gruppo del 14 novembre.

Rispetto alla proposta della Commissione, le modifiche sono sottolineate e le soppressioni indicate con (...).

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

- (1) Il 7 ottobre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare con urgenza una proposta appropriata per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi.
- (2) La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, prevede già una copertura minima dei depositanti. Tuttavia, le attuali turbolenze finanziarie richiedono un aumento della copertura.
- (3) La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Tuttavia, ciò si è rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti, occorre aumentare il livello minimo di copertura.

(3 bis) Al fine di assicurare a tutti i consumatori della Comunità un livello di protezione elevato ed equivalente dei loro interessi ed evitare distorsioni di concorrenza fra i sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri, la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante dovrebbe essere portata a 100 000 EUR entro il 31 dicembre 2011. È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione che valuti le ripercussioni dell'aumento del livello di copertura a 100 000 EUR e la necessità di adottare questo importo come copertura armonizzata nella Comunità ai fini della protezione dei consumatori e della stabilità finanziaria. Qualora risultasse che non è necessario aumentare il livello di copertura a 100 000 EUR e armonizzarlo nella Comunità, la Commissione dovrebbe presentare proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3ter) La relazione che la Commissione presenterà dovrebbe analizzare tutte le questioni correlate, come compensazione e crediti di contropartita, determinazione dei contributi ai sistemi, gamma di prodotti e depositanti coperti ed efficacia della cooperazione transfrontaliera fra i sistemi di garanzia dei depositi. Ai fini di tale relazione gli Stati membri dovrebbero rilevare i dati pertinenti e, a sua richiesta, sottoporli alla Commissione.

(3quater) Alcuni Stati membri hanno instaurato a norma della direttiva 94/19/CE sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati depositi a lungo termine, ad esempio i crediti pensionistici. Occorre rispettare tali diritti e tutelare le aspettative dei depositanti nell'ambito di tali sistemi.

(...)

(5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a venti giorni lavorativi. (...) Questo termine dovrebbe essere esteso solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti.

(5 bis) I depositi possono essere considerati indisponibili in caso di fallimento delle misure di pronto intervento o di riorganizzazione, senza che ciò osti a che le autorità competenti intraprendano ulteriori iniziative di ristrutturazione nel periodo di rimborso.

(5ter) Qualora il rimborso sia determinato da una conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di ventuno giorni attualmente previsto a cinque giorni lavorativi, in modo da non ostacolare un rapido rimborso. Le autorità competenti devono tuttavia preliminarmente stabilire che l'ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili. Tale valutazione dovrebbe essere sottoposta alle procedure giudiziarie o amministrative degli Stati membri.

(6) Ai sensi della direttiva 94/19/CE, gli Stati membri possono limitare la copertura di una certa percentuale. Questa facoltà si è rivelata controproducente per la fiducia dei depositanti e dovrebbe essere soppressa.

(...)

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/19/CE dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(9) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adeguare il livello di copertura in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione europea. Dato che tale misura ha portata generale ed è intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/19/CE, essa deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

(...)

(11) Alla luce delle attuali turbolenze finanziarie e al fine di preservare la fiducia dei depositanti, rispettando allo stesso tempo le legittime aspettative di tutte le parti interessate, occorre che gli Stati membri attuino la disposizione relativa all'aumento del livello di copertura a 50 000 EUR tramite un atto legislativo avente efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(12) Dato che gli obiettivi della presente azione, vale a dire l'armonizzazione dei livelli di copertura e dei termini di rimborso, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l'armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12bis) Il Consiglio dovrebbe incoraggiare gli Stati membri, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di attuazione.

(13) La direttiva 94/19/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/19/CE è così modificata:

1) All'articolo 1, punto 3), inciso i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre cinque giorni lavorativi dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili;"

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo e propone, se del caso, pertinenti modifiche."

3) L'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 (...) è sostituito dal seguente:

"(...)

1. Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Entro il 31 dicembre 2011 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Se la relazione della Commissione, di cui all'articolo 12, conclude che tale livello e l'armonizzazione del livello di copertura non sono necessari per assicurare la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria nella Comunità, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del secondo comma.

Fatto salvo il comma seguente, gli Stati membri che convertono in moneta nazionale gli importi espressi in euro nel presente paragrafo provvedono a che gli importi in moneta nazionale effettivamente corrisposti ai depositanti siano equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione a condizione che tale arrotondamento non superi 100 EUR.

(...)”;

abis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore delle disposizioni che, al 1° gennaio 2008, offrivano, segnatamente per ragioni di carattere sociale, la copertura totale di determinati tipi di depositi.";

b) il paragrafo 4 è soppresso

(...)

d) è aggiunto (...) il seguente paragrafo:

"7. La Commissione può adeguare l'importo di cui al paragrafo 1 in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione europea.

Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2.

(...)”.

- 4) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

(...)"

- 5) L'articolo 10 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. (...) I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i) o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, inciso ii).

In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.

Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di garanzia dei depositi effettuino regolarmente prove sui propri meccanismi e, ove appropriato, siano informati qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l'attivazione dei sistemi di garanzia dei depositi.

(...)"

- b) il paragrafo 2 è soppresso.

6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione delle ripercussioni dell'aumento del livello di copertura a 100 000 EUR e la necessità di adottare questo importo come copertura armonizzata nella Comunità e sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sulla possibile introduzione di un sistema comunitario di garanzia dei depositi, corredata di adeguate proposte.
2. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia e sui termini delle procedure di rimborso.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e segnalano loro le eventuali difficoltà incontrate nel cooperare con altri Stati membri."

(...)

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009 (...).

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, [entro la data indicata all'articolo 3 della presente direttiva] e le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 1, punto 3), inciso i) della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, [entro il 30 giugno 2010].

In deroga al primo comma (...), gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2008 (20.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0199 (COD)**

**15821/08
ADD 1**

**ECOFIN 517
EF 107
CODEC 1561**

ADDENDUM ALLA NOTA

della: presidenza
alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 14317/08 ECOFIN 423 EF 79 CODEC 1337

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso
- Disposizioni rivedute del compromesso della presidenza

Sulla scorta delle osservazioni pervenute nel quadro della procedura scritta avviata dalla presidenza in base al doc. 15821/08, la presidenza ha deciso di rivedere le disposizioni qui accluse.

Le modifiche di tali disposizioni sono evidenziate in neretto.

**DISPOSIZIONI CHE SOSTITUISCONO LE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DEL
DOC. 15821/08**

1. Considerando 11 (soppresso)

(11) (...)

2. Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma della direttiva in corso di modifica

3) L'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 (...) è sostituito dal seguente:

"(...)

1. Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Entro il 31 dicembre 2011 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Se la relazione della Commissione, di cui all'articolo 12, conclude che tale livello e l'armonizzazione del livello di copertura non sono necessari per **evitare distorsioni transfrontaliere tra gli Stati membri** e assicurare la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria nella Comunità, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del secondo comma.

Fatto salvo il comma seguente, gli Stati membri che convertono in moneta nazionale gli importi espressi in euro nel presente paragrafo provvedono a che gli importi in moneta nazionale effettivamente corrisposti ai depositanti siano equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione a condizione che tale arrotondamento non superi 100 EUR.
(...)".

3. Articolo 7, paragrafo 3 della direttiva in corso di modifica

abis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore delle disposizioni che, **anteriormente** al 1° gennaio 2008, offrivano, segnatamente per ragioni di carattere sociale, la copertura totale di determinati tipi di depositi."

4. Articolo 2 della direttiva di modifica

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009 (...).

Tuttavia, gli Stati membri applicano [...] le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 1, punto 3), inciso i) della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, entro il [...] 31 dicembre 2010.

In deroga al primo comma (...), gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 novembre 2008 (19.11)
(OR. en)**

15823/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0199 (COD)**

**ECOFIN 518
EF 108
CODEC 1562**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti
n. prop. Com:	14317/08 ECOFIN 423 EF 79 CODEC 1337
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso = Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.
2. I quattro obiettivi principali della proposta sono: (i) riduzione drastica dei termini di rimborso; (ii) soppressione della coassicurazione; (iii) aumento del livello di copertura a 50.000 EUR quanto prima e a 100.000 EUR entro il 2009; (iv) miglioramento della cooperazione transfrontaliera tra lo Stato membro di origine, in cui la banca è autorizzata, e lo Stato membro ospitante, in cui è situata la succursale straniera.

3. La proposta della Commissione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 17 ottobre 2008¹. Si attendono ancora i pareri del Parlamento europeo e della Banca centrale europea².
4. Il Gruppo "Servizi finanziari" ha avviato l'esame della proposta nell'ottobre 2008. La Presidenza ha avuto contatti bilaterali con rappresentanti del Parlamento europeo, che hanno indicato di essere disposti ad esplorare le possibilità di un accordo in prima lettura entro il 2008. La Presidenza ha pertanto l'obiettivo di confermare l'accordo su un orientamento generale, del Comitato dei Rappresentanti Permanenti e del Consiglio, che serva da base per proseguire i contatti con il Parlamento europeo in vista di raggiungere un accordo in prima lettura.

II. COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

5. Nel corso delle discussioni del Gruppo del 14 novembre 2008 si è constatato un ampio accordo sul testo di compromesso della Presidenza che figura nel documento 15332/08 ECOFIN 484 EF 96 CODEC 1498. In seguito a tale dibattito, la Presidenza ha modificato il suo testo di compromesso allo scopo di ottenere, se possibile, il pieno sostegno di tutte le delegazioni.
6. Il testo di compromesso modificato, del 17 novembre, è riportato nel documento 15821/08 ECOFIN 517 EF 107 CODEC 1561. I quattro elementi principali del compromesso della Presidenza sono i seguenti:
 - aumento del livello minimo di copertura a 50.000 EUR;
 - armonizzazione del livello di copertura a 100.000 EUR entro il 2011 (eccetto se la relazione della Commissione rivela che non è necessario per garantire che tutti i consumatori della Comunità godano di un livello elevato e equivalente di protezione dei loro interessi e per evitare distorsioni della concorrenza tra i sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri);

¹ Documento 14317/08 ECOFIN 423 EF 79 CODEC 1337.

² L'adozione del parere della Banca centrale europea è prevista il 17 novembre 2008.

- soppressione della possibilità per la Commissione di decidere mediante la procedura di comitato un aumento temporaneo del livello di copertura; tale disposizione aveva lo scopo di evitare, in periodi di tensioni finanziarie, reazioni non coordinate riguardo al livello di copertura che possano creare distorsioni nel mercato interno; la disposizione è meno pertinente se si opta per un'armonizzazione del livello di copertura;
- riduzione dei termini a: (i) 5 giorni lavorativi (in precedenza 21 giorni) per stabilire che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; (ii) 20 giorni lavorativi (in precedenza 3 mesi) per il rimborso (con un'eventuale proroga di 10 giorni lavorativi - in precedenza 6 mesi).

7. Si invitano le delegazioni a comunicare entro lunedì 17 novembre (ora di chiusura degli uffici) le eventuali osservazioni finali sul testo di compromesso della Presidenza. Alla luce di tali osservazioni, la Presidenza potrà decidere di presentare al Comitato dei Rappresentanti Permanenti modifiche del suo compromesso.

III. CONCLUSIONI

8. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a:

- approvare l'orientamento generale che figura nel testo di compromesso della Presidenza (doc. 15821/08);
- invitare la Presidenza a proseguire i negoziati con il Parlamento europeo sulla base dell'orientamento generale, in vista di giungere ad un accordo in prima lettura.

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2008/0199(COD)

30.10.2008

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Christian Ehler

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	13

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso
(COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0661),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0361/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A6-0000/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro.

Emendamento

5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro ***ed entro il 31 dicembre 2009 adottano misure concernenti la procedura, lo scambio di tutte le informazioni pertinenti e l'interazione di tutti i partecipanti in***

caso di crisi transfrontaliera.

Or. en

Motivazione

La risoluzione del Parlamento del dicembre 2007 ha già chiarito che occorre definire delle procedure in caso di crisi transfrontaliera. Dato l'obiettivo ambizioso riguardante la riduzione dei tempi di rimborso, gli Stati membri devono precisare i meccanismi quanto prima possibile.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 94/19/CE

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

Emendamento

6. La Commissione riesamina **annualmente** il funzionamento del presente articolo e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

Or. en

Motivazione

Data l'importanza della disposizione, è auspicabile prevedere una revisione regolare.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata ad almeno 100 000 EUR.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata ad almeno 100 000 EUR **nel caso in cui la una valutazione d'impatto della Commissione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio**

PE415.139v01-00

6/14

PR\750721IT.doc

entro il 31 marzo 2009, concluda che tale aumento è necessario e finanziariamente realizzabile per tutti gli Stati membri al fine di assicurare la protezione dei consumatori e la stabilità dei mercati finanziari.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha rinunciato ad effettuare una valutazione d'impatto tenendo conto dei tempi brevi di applicazione dei proposti emendamenti alla direttiva. Dato che l'aumento dell'importo di copertura a 100 000 euro avverrà soltanto nel dicembre 2009, si possono aspettare i risultati degli studi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva copre i depositanti che sono persone fisiche ***che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali.***

Emendamento

3. La presente direttiva copre i depositanti che sono persone fisiche ***e piccole e medie imprese. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura dei depositi o la estendano.***

Or. en

Motivazione

L'esclusione delle piccole e medie imprese dalla protezione offerta dalla direttiva ai depositanti minerebbe l'obiettivo del consolidamento della fiducia. Ciò comporterebbe una chiara riduzione del livello di copertura europeo. Per tali imprese inoltre, in caso di crisi, una perdita di copertura avrebbe gravissime ripercussioni sul economico e della politica del mercato del lavoro.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera d

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può adeguare l'importo di cui al paragrafo 1, tenendo conto in particolare degli sviluppi nel settore bancario e della situazione economica e monetaria nella Comunità.

soppresso

Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Ogni ulteriore modifica dovrebbe essere introdotta secondo procedura ordinaria. La revisione annuale da parte della Commissione assicurerà che le misure possano essere adottate in tempo utile.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera d

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione può, per un periodo non superiore ai 18 mesi, decidere un aumento temporaneo dell'importo di cui al paragrafo 1.

soppresso

Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui

all'articolo 7 bis, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Ogni ulteriore modifica dovrebbe essere introdotta secondo procedura ordinaria. La revisione annuale da parte della Commissione assicurerà che le misure possano essere adottate in tempo utile.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE**, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

** GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Or. en

Motivazione

Ogni ulteriore modifica dovrebbe essere introdotta secondo procedura ordinaria. La revisione annuale da parte della Commissione assicurerà che le misure possano essere adottate in tempo utile.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ogni ulteriore modifica dovrebbe essere introdotta secondo procedura ordinaria. La revisione annuale da parte della Commissione assicurerà che le misure possano essere adottate in tempo utile.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro **tre** giorni dalla data in cui i dati di cui al primo comma vengono messi a loro disposizione.

I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro **dieci** giorni **lavorativi** dalla data in cui i dati di cui al primo comma vengono messi a loro disposizione.

Or. en

Motivazione

Tutte le discussioni hanno evidenziato che le linee guida non sono realistiche sul piano dell'attuazione. Prevedere delle scadenze troppo a breve termine conduce a una perdita di fiducia piuttosto che alla definizione di obiettivi realistici. Un fondo per i rimborsi d'emergenza può fornire ai depositanti la liquidità necessaria fino al momento del rimborso totale.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I sistemi di garanzia dei depositi prevedono disposizioni atte ad assicurare rimborsi d'emergenza su richiesta del depositante interessato per un importo che arriva al 50% del compenso massimo del volume del deposito e a un massimo di 5 000 EUR entro e non oltre tre giorni dalla data della richiesta.

Or. en

Motivazione

È da prevedere che la maggioranza dei depositanti interessati da un rimborso necessiti a breve termine di liquidità per pagare generi alimentari, affitto, mobilità, ecc. Un rimborso parziale assicurerebbe i pagamenti necessari e al contempo consentirebbe di effettuare una valutazione adeguata dell'indennità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 94/19/CE

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***Entro il 31 dicembre 2009*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi ***e sulla possibile introduzione di un sistema comunitario di garanzia dei depositi, assieme ad ogni adeguata proposta.***

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- entro il 30 aprile 2009 una relazione

sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, *che verta in particolare sugli effetti di tale armonizzazione in caso di crisi transfrontaliera, per quanto riguarda la disponibilità di fondi per i rimborsi dei depositi, la concorrenza leale e i costi di tale armonizzazione;*

- entro il 30 aprile 2009 una relazione sulle norme volte a migliorare l'individuazione precoce dei rischi;

- entro il 30 settembre 2009 progetti di modelli per l'introduzione di contributi basati sui rischi.

Se del caso, la Commissione sottopone appropriate proposte di modifica della base giuridica.

Or. en

Motivazione

Mediante la sua risoluzione del dicembre 2007, il Parlamento ha già chiesto la presentazione di tali relazioni. Di conseguenza, le scadenze relative alla loro presentazione possono essere anticipate.

MOTIVAZIONE

L'attuale crisi di fiducia nei mercati finanziari ha dimostrato che anche le norme vigenti in materia di garanzia dei depositi sono ritenute insufficienti.

Alla fine del 2007 il Parlamento ha approvato una risoluzione in cui richiede indagini approfondite in merito a:

- i diversi meccanismi di finanziamento,
- l'interazione di tutti i partecipanti in caso di crisi transfrontaliera,
- la perequazione degli oneri nelle situazioni di crisi transfrontaliera, e
- l'attuazione di un migliore sistema di allarme precoce nonché la possibilità di introdurre contributi in funzione dei rischi.

Il Parlamento ha inoltre chiarito che è previsto un notevole margine di abbreviazione delle scadenze in caso di risarcimento e che auspica un innalzamento del livello minimo di tutela del depositante.

La proposta presentata della Commissione contiene emendamenti concernenti:

- i termini di rimborso,
- l'importo coperto dalla garanzia,
- la portata della copertura della garanzia dei depositi,
- la condivisione dei costi,
- la cooperazione transfrontaliera.

Alla Commissione dovrebbe inoltre essere richiesto di elaborare relazioni o rispettive proposte di emendamenti legislativi sui meccanismi di finanziamento nonché sui sistemi congiunti di garanzia dei depositi.

Secondo il relatore, la proposta della Commissione mette in luce soprattutto i seguenti problemi:

- la scadenza per i rimborsi è stata giudicata breve. Non è possibile provvedere a un rimborso in tre giorni. I confronti con altri sistemi non sono comprensibili, dal momento che esistono differenze nell'assegnazione delle responsabilità e nell'organizzazione dei sistemi di garanzia. Il relatore ritiene che una scadenza troppo breve e non realistica danneggerebbe ancora di più, in caso di crisi, la fiducia del consumatore. Al fine di fornire alle persone la necessaria liquidità nel più breve tempo possibile e, allo stesso tempo, assicurare un trattamento adeguato dei casi di garanzia, il relatore chiede l'adozione di disposizioni per rimborsi di emergenza nell'arco di tre giorni;
- la proposta della Commissione è stata presentata senza una valutazione d'impatto. Dal momento che l'attuale situazione sui mercati finanziari richiede un'azione immediata, tale rinuncia può essere accettabile. Tuttavia, il fatto che l'ulteriore incremento dell'importo coperto dalla garanzia fino alla fine dell'anno successivo non debba essere condizionato a una valutazione d'impatto è discutibile;

- in futuro, la Commissione intende ricorrere alla procedura di comitatologia in caso di incremento dell'importo coperto dalla garanzia. Considerando che la copertura relativa alla media dei depositi è stata fissata a 50 000 euro invece di 100 000 euro, e che interessa l'80 per cento dei depositi anziché il 90 per cento, l'applicazione di tale procedura non sembra necessaria. Inoltre, la direttiva e l'importo della copertura saranno entrambi sottoposti a una revisione annuale. Secondo il relatore, ogni modifica del caso può essere effettuata secondo la procedura ordinaria;
- è stato tuttavia integrato l'obbligo di cooperazione transfrontaliera, dal momento che, nonostante le richieste in tal senso del Parlamento europeo dello scorso anno, mancano la tempistica di revisione e la definizione delle attività da intraprendere in caso di crisi;
- la proposta della Commissione ha ristretto il campo di applicazione della direttiva ai soli investitori privati. La Commissione è dell'avviso che le piccole e medie imprese non abbiano più bisogno della protezione ai sensi della legislazione comunitaria. Vista l'importanza di tali imprese per la situazione economica negli Stati membri e per il mercato del lavoro comunitario, la loro ulteriore inclusione e protezione appare invece necessaria;
- inoltre, risultano problematiche le considerazioni relative al fatto che, in futuro, i meccanismi di finanziamento dovranno essere presentati entro un lasso di tempo superiore ai dodici mesi. Viste le preoccupazioni relative alle difficoltà di rispettare i nuovi termini di rimborso attraverso i singoli sistemi di garanzia, è necessario accelerare i lavori di revisione. Il relatore propone di redigere un progetto entro la fine di aprile 2009.

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2008/0199(COD)

12.11.2008

EMENDAMENTI 1 - 48

Progetto di relazione
Christian Ehler
(PE415.139v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))

Emendamento 1
Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Benché la direttiva 94/19/CE riservi attualmente agli Stati membri un notevole margine per sviluppare sistemi che meglio si adattano alle loro condizioni di mercato, le disparità tra i livelli di garanzia offerti ai depositanti negli Stati membri creano difficoltà in condizioni di crisi, tra l'altro perché provocano distorsioni della concorrenza ed effetti destabilizzanti per quanto riguarda la necessità di garantire un elevato livello di stabilità finanziaria all'interno dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 2
Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) In caso di crisi bancaria UE transfrontaliera, è necessaria una piena armonizzazione del grado di copertura a livello UE, onde evitare che i depositanti beneficino di gradi diversi di protezione. Tale armonizzazione eviterebbe inoltre distorsioni della concorrenza tra banche, preservando comunque la fiducia dei depositanti.

Or. en

Emendamento 3
Ieke van den Burg

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Tuttavia, ciò si è rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti, occorre aumentare il livello minimo di copertura.

Emendamento

(3) La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Tuttavia, ciò si è rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti **e una maggiore stabilità dei mercati finanziari**, occorre aumentare il livello minimo di copertura **fino ad un livello pienamente armonizzato**.

Or. en

Motivazione

E' importante raggiungere una piena armonizzazione del livello di copertura, al fine di prevenire arbitraggi e maggiori distorsioni del mercato.

Emendamento 4
Ieke van den Burg

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Ai sensi della direttiva 94/19/CE, gli Stati membri possono limitare la copertura di una certa percentuale. Questa facoltà si è rivelata controproducente per la fiducia dei depositanti **e deve essere soppressa**.

Emendamento

(4) Ai sensi della direttiva 94/19/CE, gli Stati membri possono limitare la copertura di una certa percentuale. Questa facoltà si è rivelata controproducente per la fiducia dei depositanti **nel corso dell'attuale crisi finanziaria internazionale. Prima di reintrodurre eventualmente la coassicurazione nella direttiva 94/19/CE, pertanto, occorrerebbe garantire**

all'interno degli Stati membri un adeguato livello di educazione finanziaria che comprenda principi fondamentali come quello "alto rendimento, alto rischio".

Or. en

Motivazione

La coassicurazione può essere un utile strumento per evitare il rischio morale. Per avvalersi di questo strumento è assolutamente necessario che i consumatori siano ben consapevoli dei rischi di base che esistono, come quello 'alto tasso di interesse, alto rischio'. Il livello di adeguatezza può essere paragonato alla consapevolezza del rischio di contrarre un cancro ai polmoni quando si fuma.

Emendamento 5

Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a **tre giorni** dalla data in cui il sistema di garanzia dei depositi interessato riceve le informazioni pertinenti. Inoltre, qualora il rimborso venga innescato dalla conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di 21 giorni attualmente previsto a 3 giorni, in modo da non ostacolare un rapido rimborso.

Emendamento

(5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a **dieci giorni lavorativi** dalla data in cui il sistema di garanzia dei depositi interessato riceve le informazioni pertinenti. Inoltre, qualora il rimborso venga innescato dalla conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di 21 giorni attualmente previsto a 3 giorni, in modo da non ostacolare un rapido rimborso. ***Ai fini dell'assegnazione delle attività liquide necessarie, è opportuno creare un fondo d'emergenza che garantisca il pagamento di un massimo di 5 000 euro entro tre giorni dalla domanda.***

Motivazione

Necessario adeguamento al testo giuridico emendato.

Emendamento 6
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a **tre giorni** dalla data in cui il sistema di garanzia dei depositi interessato riceve le informazioni pertinenti. Inoltre, qualora il rimborso venga innescato dalla conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di 21 giorni attualmente previsto a 3 giorni, in modo da non ostacolare un rapido rimborso.

Emendamento

(5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a **dieci giorni lavorativi** dalla data in cui il sistema di garanzia dei depositi interessato riceve le informazioni pertinenti. **Qualora siano utilizzati per sostenere la continuità dei servizi bancari, anche i fondi di garanzia dei depositi dovrebbero essere disponibili entro dieci giorni lavorativi.** Inoltre, qualora il rimborso venga innescato dalla conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di 21 giorni attualmente previsto a 3 giorni, in modo da non ostacolare un rapido rimborso.

Motivazione

Tre giorni è un periodo di tempo irrealistico per il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi e potrebbe portare ad un crollo di fiducia dei consumatori. Dieci giorni è un'alternativa ragionevole.

Emendamento 7
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a **tre giorni dalla data in cui il sistema di garanzia dei depositi interessato riceve le informazioni pertinenti**. Inoltre, qualora il rimborso venga innescato dalla conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di 21 giorni attualmente previsto a 3 giorni, in modo da non ostacolare un rapido rimborso.

Emendamento

(5) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a **dieci giorni lavorativi, che coprano la raccolta e l'analisi dei dati nonché l'attuazione della decisione di rimborso**. Inoltre, qualora il rimborso venga innescato dalla conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di 21 giorni attualmente previsto a 3 giorni, in modo da non ostacolare un rapido rimborso.

Or. en

Motivazione

Dieci giorni lavorativi sembra essere una soluzione più realistica rispetto alla proposta della Commissione, ma è ancora in linea con la proposta originaria di efficienza e di ripristino della fiducia dei mercati.

Emendamento 8
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) E' opportuno incoraggiare gli Stati membri a cercare opzioni atte a preservare la continuità del servizio bancario e l'accesso dei depositanti ai fondi ed eventualmente consentire l'accesso a fondi di garanzia dei depositi

previsti a tale scopo.

Or. en

Motivazione

La continuità dei servizi garantisce una transizione morbida senza compromettere i diritti dei depositanti e la tutela del risparmio. Può essere meglio per il depositante e la fiducia, in particolare quando le istituzioni insolventi possano avere un impatto sistemico sul sistema finanziario.

Emendamento 9
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Qualora scatti un sistema di garanzia dei depositi, i depositanti dovrebbero disporre di un punto di contatto locale nel proprio paese.

Or. en

Motivazione

Per la fiducia dei consumatori è essenziale che i depositanti dispongano di un punto di contatto locale, qualora scatti un sistema di garanzia dei depositi.

Emendamento 10
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La possibilità di esclusioni discrezionali di determinate categorie di depositanti di cui all'allegato I della direttiva 94/19/CE fa sì che nel corso della procedura di

(6) La possibilità di esclusioni discrezionali di determinate categorie di depositanti di cui all'allegato I della direttiva 94/19/CE fa sì che nel corso della procedura di

PE415.263v01-00

8/32

AM\752763IT.doc

rimborso occorra procedere all'individuazione di una varietà di categorie di beneficiari. Ciò si è rivelato difficile in sede di attuazione degli accordi tra il sistema del paese di origine e il sistema del paese ospitante (integrazione), generando ritardi nei rimborsi, e occorre pertanto prevederne la soppressione. Inoltre la maggior parte delle esclusioni previste attualmente riguardano soggetti pubblici e istituzioni finanziarie. Tuttavia, occorre in principio accordare una maggiore tutela ai depositanti che non dispongono di un'elevata competenza finanziaria. **Pertanto, occorre limitare la tutela ai depositanti al dettaglio, mantenendo allo stesso tempo** la facoltà degli Stati membri di estendere la tutela ad altre categorie di depositanti.

rimborso occorra procedere all'individuazione di una varietà di categorie di beneficiari. Ciò si è rivelato difficile in sede di attuazione degli accordi tra il sistema del paese di origine e il sistema del paese ospitante (integrazione), generando ritardi nei rimborsi, e occorre pertanto prevederne la soppressione. Inoltre la maggior parte delle esclusioni previste attualmente riguardano soggetti pubblici e istituzioni finanziarie. Tuttavia, occorre in principio accordare una maggiore tutela ai depositanti che non dispongono di un'elevata competenza finanziaria. Occorre **mantenere** la facoltà degli Stati membri di estendere la tutela ad altre categorie di depositanti.

Or. en

Motivazione

Necessario adeguamento al testo giuridico emendato.

Emendamento 11 Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La possibilità di esclusioni discrezionali di determinate categorie di depositanti di cui all'allegato I della direttiva 94/19/CE fa sì che nel corso della procedura di rimborso occorra procedere all'individuazione di una varietà di categorie di beneficiari. Ciò si è rivelato difficile in sede di attuazione degli accordi tra il sistema del paese di origine e il sistema del paese ospitante (integrazione), generando ritardi nei rimborsi, e occorre

Emendamento

(6) La possibilità di esclusioni discrezionali di determinate categorie di depositanti di cui all'allegato I della direttiva 94/19/CE fa sì che nel corso della procedura di rimborso occorra procedere all'individuazione di una varietà di categorie di beneficiari. Ciò si è rivelato difficile in sede di attuazione degli accordi tra il sistema del paese di origine e il sistema del paese ospitante (integrazione), generando ritardi nei rimborsi, e occorre

pertanto prevederne la soppressione. Inoltre la maggior parte delle esclusioni previste attualmente riguardano soggetti pubblici e istituzioni finanziarie. Tuttavia, occorre in principio accordare una maggiore tutela ai depositanti che non dispongono di un'elevata competenza finanziaria. Pertanto, occorre limitare la tutela ai depositanti al dettaglio, mantenendo allo stesso tempo la facoltà degli Stati membri di estendere la tutela ad altre categorie di depositanti.

pertanto prevederne la soppressione. Inoltre la maggior parte delle esclusioni previste attualmente riguardano soggetti pubblici e istituzioni finanziarie. Tuttavia, occorre in principio accordare una maggiore tutela ai depositanti che non dispongono di un'elevata competenza finanziaria. Pertanto, occorre limitare la tutela ai depositanti al dettaglio, mantenendo allo stesso tempo la facoltà degli Stati membri di estendere la tutela ad altre categorie di depositanti. ***La tutela non dovrebbe tuttavia andare a beneficio dei depositanti che abbiano effettuato depositi in una succursale bancaria situata in un paradiso fiscale.***

Or. en

Emendamento 12 Ieke van den Burg

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) I sistemi di garanzia dei depositi non dovrebbero essere utilizzati deliberatamente a scopi commerciali, al fine di attrarre nuovi depositi o ottenere un vantaggio competitivo nel mercato, compreso il mercato dello Spazio economico europeo. L'uso dell'integrazione come strategia commerciale dovrebbe essere ridotto al minimo, per quanto possibile, finché non esisterà un livello di copertura completamente armonizzato.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare abusi dei sistemi di garanzia dei depositi a fini di concorrenza e strategia

commerciale.

Emendamento 13
John Purvis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di fondi adeguati per soddisfare le loro esigenze.

Emendamento

(7) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di fondi adeguati per soddisfare le loro esigenze. ***Il sistema di garanzia dei depositi dovrebbe avere la facoltà di raccogliere finanziamenti al fine di sostenere la continuità dei servizi bancari e l'accesso ai fondi e dovrebbe agire da creditore nel normale iter di insolvenza.***

Or. en

Emendamento 14
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adeguare il livello di copertura. Dato che tale misura ha portata generale ed è intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/19/CE, deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Necessario adeguamento al testo giuridico emendato.

Emendamento 15

Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Quando, per imperativi motivi di urgenza, quale ad esempio il mantenimento della fiducia dei depositanti nella sicurezza dei mercati finanziari, non possono essere rispettati i termini normali della procedura di regolamentazione con controllo occorre che la Commissione sia in grado di applicare la procedura di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l'adozione di un aumento temporaneo del livello di copertura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Necessario adeguamento al testo giuridico emendato.

Emendamento 16

Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis

Direttiva 94/19/CE

Articolo 1 – punto 3 – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, punto 3, il punto ii è sostituito dal testo seguente:

PE415.263v01-00

12/32

AM\752763IT.doc

"(ii) oppure un'autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso a ripristinare depositi dovuti e pagabili, se ciò avviene prima che sia stata enunciata la conclusione conforme all'inciso i) [...] ;"

Or. en

Emendamento 17
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 **gli Stati membri assicurano che** i regimi di garanzia dei depositi **cooperino** tra di loro."

Emendamento

5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 i regimi di garanzia dei depositi **cooperano** tra di loro **e gli Stati membri adottano le necessarie misure a tal fine. Inoltre la Commissione propone, entro il 31 giugno 2009, misure concernenti le procedure, lo scambio di ogni informazione pertinente e l'interazione di tutti i partecipanti in caso di crisi transfrontaliera.**

Or. en

Emendamento 18
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi **cooperino tra di loro**.

Emendamento

5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi **concludano accordi in merito ai rispettivi obblighi**.

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile a fini di chiarimento giuridico che i regimi di deposito prendessero accordi reciproci.

Emendamento 19

Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 94/19/CE

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

Emendamento

6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo **ogni tre anni o ogniqualvolta l'urgenza lo richieda** e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

Or. en

Motivazione

Tre anni è un adeguato periodo di tempo per rivedere il sistema con la possibilità di relazioni d'urgenza, se necessario.

Emendamento 20
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 94/19/CE
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

Emendamento

6. La Commissione riesamina **regolarmente** il funzionamento del presente articolo e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

Or. en

Emendamento 21
Margarita Starkevičiūtė

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità di depositi.

Emendamento

1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità di depositi. ***I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi sono erogati per intero dagli enti creditizi.***

Or. en

Motivazione

Tale disposizione consentirà di chiarire le responsabilità degli enti creditizi, realizzando comunque gli obiettivi perseguiti.

Emendamento 22
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata **ad almeno** 100 000 EUR.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata **a un massimo** di 100 000 EUR.

Or. en

Motivazione

La copertura fino a 100 000 euro diventa un massimale, essendo auspicabile una armonizzazione massima per garantire la stabilità.

Emendamento 23
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata ad **almeno** 100 000 EUR.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata a 100 000 EUR.

Or. en

Emendamento 24
John Purvis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata ad almeno 100 000 EUR.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata ad almeno 100 000 EUR *o a valore equivalente nel caso in cui una valutazione d'impatto della Commissione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo 2009, concluda che tale aumento è necessario e finanziariamente realizzabile per tutti gli Stati membri al fine di garantire la protezione dei consumatori e la stabilità dei mercati finanziari.*

Or. en

Emendamento 25

Cornelis Visser

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura *viene aumentata ad almeno* 100 000 EUR.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura *sarà pienamente armonizzata. L'importo sarà aumentato a 100.000 EUR nel caso in cui una valutazione d'impatto della Commissione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo 2009, concluda che tale aumento armonizzato è necessario al fine di garantire la protezione dei consumatori e la stabilità dei mercati finanziari.*

Or. en

Motivazione

E' importante raggiungere una piena armonizzazione del livello di copertura al fine di prevenire integrazioni e maggiori distorsioni del mercato. La copertura di 100 000 EUR deve essere adeguatamente valutata al fine di garantire la protezione dei consumatori e la stabilità

dei mercati finanziari a lungo termine.

Emendamento 26
Ieke van den Burg

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata ad **almeno** 100 000 EUR.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata a 100 000 EUR **e pienamente armonizzata nel caso in cui una valutazione d'impatto della Commissione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo 2009, concluda che tale aumento armonizzato è necessario e finanziariamente realizzabile per tutti gli Stati membri al fine di garantire la protezione dei consumatori e la stabilità dei mercati finanziari.**

Or. en

Motivazione

E' importante raggiungere una piena armonizzazione del livello di copertura al fine di prevenire arbitraggi e maggiori distorsioni del mercato. La copertura di 100 000 EUR deve essere adeguatamente valutata al fine di garantire la protezione dei consumatori e la stabilità dei mercati finanziari a lungo termine.

Emendamento 27
Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata ad almeno 100 000 EUR.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2009 la copertura viene aumentata ad almeno 100 000 EUR.

In caso di crisi bancaria UE transfrontaliera, il livello di copertura deve comunque essere pienamente armonizzato a livello UE per evitare distorsioni della concorrenza.

Or. en

Emendamento 28

Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri che non sono membri dell'area euro possono applicare il tasso di cambio prevalente al ...*.
L'aggiornamento del tasso di cambio può essere effettuato a discrezione dello Stato membro interessato ed è effettuato nel caso in cui l'importo convertito scenda di oltre il 5% al di sotto dell'importo minimo in euro.

**** GU: inserire la data di adozione dell'atto modificativo.***

Or. en

Motivazione

Per garantire la fiducia dei consumatori, i sistemi di garanzia dei depositi delle economie non facenti parte dell'eurogruppo dovrebbero avere il loro tasso di conversione fissato ad un tasso fisso nei confronti dell'euro.

Emendamento 29
Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositi, elencati all'allegato I, la garanzia sia esclusa o ridotta, purché il rimborso dei depositanti sia effettuato entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositi, elencati all'allegato I, la garanzia sia esclusa o ridotta, purché il rimborso dei depositanti sia effettuato entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
In ogni caso, la tutela non dovrebbe andare a beneficio dei depositanti che abbiano effettuato depositi in una succursale bancaria situata in un paradiso fiscale.

Or. en

Emendamento 30
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositi, elencati all'allegato I, la garanzia sia esclusa o ridotta, purché il rimborso dei depositanti sia effettuato entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositi, elencati all'allegato I, la garanzia sia esclusa o ridotta, purché il rimborso dei depositanti sia effettuato entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
Qualora un deposito non sia garantito da un sistema di garanzia dei depositi a norma del presente articolo, l'ente creditizio deve informare di conseguenza i propri depositanti.

Or. en

Motivazione

È importante sviluppare l'informazione dei depositanti in merito ai depositi " non garantiti" proposti da un ente creditizio. La responsabilità di tale informazione incombe all'ente creditizio.

Emendamento 31

Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva copre ***i depositanti che sono persone fisiche che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali.***

Emendamento

3. La presente direttiva ***non*** copre i ***depositi per i quali il depositante ha ottenuto da un ente creditizio tassi ed agevolazioni finanziarie che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell'ente stesso.***

Or. en

Motivazione

Occorre preservare l'ambito di applicazione della direttiva originale. Inoltre, dovrebbe essere escluso il risarcimento dei depositi ad alto rendimento onde evitare che la collettività debba intervenire per comportamenti rischiosi.

Emendamento 32

Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva copre i depositanti ***che sono persone fisiche che agiscono a fini che esulano dalle loro attività***

Emendamento

3. La presente direttiva copre ***tutti*** i depositanti.

commerciali, imprenditoriali o professionali.

Or. en

Motivazione

Rispetto al numero totale di PMI e di altri depositanti è relativamente esiguo il numero delle grandi imprese, per cui facendo in modo che il regime copra tutti si elimina l'incertezza nel caso in cui un'impresa dovesse ad esempio non rientrare per poco nella categoria delle PMI.

**Emendamento 33
Ieke van den Burg**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva copre i depositanti che sono persone fisiche ***che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali.***

Emendamento

3. La presente direttiva copre i depositanti che sono persone fisiche, ***i microenti e le organizzazioni senza scopo di lucro.***

Or. en

Motivazione

È importante garantire i depositi di microenti e organizzazioni senza scopo di lucro perché i loro depositi hanno un impatto sulla stabilità del mercato. Inoltre, in caso di crisi, una perdita di copertura potrebbe avere conseguenze estreme di carattere economico, sociale, culturale e occupazionale.

**Emendamento 34
Antolín Sánchez Presedo**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera d
Direttiva 94/19/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

PE415.263v01-00

22/32

AM\752763IT.doc

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di garanzia dei depositi siano prefinanziati.

Or. en

Emendamento 35

Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/19/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione*.

soppresso

* GUL 3 del 7.1.2004, pag. 36.

Or. en

Motivazione

Necessario adeguamento al testo giuridico emendato.

Emendamento 36

Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che dati accurati sui depositanti e sui depositi,

1. Gli Stati membri assicurano che dati accurati sui depositanti e sui depositi,

AM\752763IT.doc

23/32

PE415.263v01-00

necessari per la verifica dei crediti, siano messi a disposizione dei sistemi di garanzia dei crediti **quando** le autorità competenti **enunciano** la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i) o l'autorità giudiziaria **adotta** la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, inciso ii).

necessari per la verifica dei crediti, siano messi a disposizione dei sistemi di garanzia dei crediti **senza indebito ritardo una volta che** le autorità competenti **abbiano enunciato** la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i) o l'autorità giudiziaria **abbia adottato** la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, inciso ii).

Or. en

Motivazione

Sarebbe impossibile raccogliere tutti i dati necessari, elaborarli ed effettuare i pagamenti entro un termine estremamente ridotto.

Mentre l'attuale periodo di 3 mesi può essere percepito come troppo lungo, la proposta di 3 giorni di tempo è semplicemente irrealistica. E' ragionevole un termine di rimborso di venti giorni lavorativi.

Emendamento 37 **Peter Skinner**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che dati accurati sui depositanti e sui depositi, necessari per la verifica dei crediti, siano messi a disposizione dei sistemi di garanzia dei crediti **quando** le autorità competenti **enunciano** la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i) o l'autorità giudiziaria **adotta** la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, inciso ii).

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che dati accurati sui depositanti e sui depositi, necessari per la verifica dei crediti, siano messi a disposizione dei sistemi di garanzia dei crediti **senza indebito ritardo una volta che** le autorità competenti **abbiano enunciato** la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i) o l'autorità giudiziaria **abbia adottato** la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, inciso ii).

Or. en

Motivazione

L'emendamento facilita un approccio più proporzionato e pratico alla fornitura dei dati del depositante una volta che un istituto di credito sia stato dichiarato insolvente. L'obbligo di trasmettere i dati simultaneamente alla decisione di insolvenza richiederebbe il trasferimento di dati in tempo reale che risulterebbe estremamente gravoso. Queste proposte dovrebbero garantire una maggiore accuratezza dei dati forniti e un più elevato livello di certezza del diritto.

Emendamento 38 **Sharon Bowles**

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro **tre giorni** dalla data in cui i dati di cui al primo comma vengono messi a loro disposizione."

Emendamento

I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro **dieci giorni lavorativi** dalla data in cui i dati di cui al primo comma vengono messi a loro disposizione. **Qualora siano utilizzati fondi di garanzia dei depositi per sostenere la continuità dei servizi bancari, l'eventuale finanziamento necessario viene messo a disposizione entro dieci giorni.**

Or. en

Motivazione

Per sostenere la continuità del settore bancario potrebbero essere utilizzati fondi di garanzia dei depositi, ma se si rende necessaria per consentirlo, anche un'iniezione di capitale dovrebbe essere fatta prontamente. Tre giorni è un periodo di tempo irrealistico per il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi e potrebbe portare ad un crollo di fiducia dei consumatori. Dieci giorni è un'alternativa ragionevole.

Emendamento 39
Peter Skinner

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro **tre giorni** dalla data in cui i dati di cui al primo comma vengono messi a loro disposizione.

Emendamento

Qualora non si possa assicurare la continuità dei servizi bancari e l'accesso ai fondi, i sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro **dieci giorni lavorativi** dalla data in cui i dati di cui al primo comma vengono messi a loro disposizione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea che si dovrebbe dare priorità alla continuità dei servizi bancari, pur confermando l'obbligo di assicurare un rapido rimborso nel caso in cui la continuità dei servizi non sia una valida opzione. Questo facilita la possibilità di fornire la migliore soluzione per i depositanti oltre alla chiarezza circa i tempi massimi che i consumatori possono aspettarsi per il rimborso in tutte le circostanze.

Emendamento 40
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro **tre giorni** dalla data in cui i dati di cui al primo comma vengono messi a loro disposizione."

Emendamento

I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro **venti giorni lavorativi** dalla data in cui i dati di cui al primo comma vengono messi a loro disposizione.

Motivazione

Sarebbe impossibile raccogliere tutti i dati necessari, elaborarli ed effettuare i pagamenti entro un termine estremamente ridotto.

Mentre l'attuale periodo di 3 mesi può essere percepito come troppo lungo, la proposta di 3 giorni di tempo è semplicemente irrealistica. E' ragionevole un termine di rimborso di venti giorni lavorativi.

Emendamento 41
Peter Skinner

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 94/19/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora non si possa garantire la continuità dei servizi bancari e l'accesso ai fondi, gli Stati membri prendono opportuni e tempestivi provvedimenti per agevolare rimborsi di emergenza.

Motivazione

L'improvvisa scomparsa delle strutture bancarie e dell'accesso ai fondi a causa del fallimento di una banca può portare rapidamente a difficoltà finanziarie. Gli Stati membri dovrebbero pianificare rimborsi di emergenza in tali circostanze.

Emendamento 42
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 94/19/CE

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sulla possibile introduzione di un sistema comunitario di garanzia dei depositi, **assieme ad ogni adeguata proposta.**

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'**effetto della potenziale armonizzazione** dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sulla possibile introduzione di un sistema comunitario di garanzia dei depositi **e per determinare se tale armonizzazione e questi sistemi di garanzia dei depositi comportino benefici in mancanza di procedure armonizzate di liquidazione a livello transfrontaliero.**

Or. en

Motivazione

Vi è un importante interrelazione tra sistemi transfrontalieri di liquidazione e sistemi transfrontalieri di garanzia, altrimenti può capitare che a pagare lo scotto sia lo Stato membro sbagliato.

Emendamento 43
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 94/19/CE

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sulla possibile introduzione di un sistema comunitario di garanzia dei depositi, **assieme ad ogni adeguata proposta.**

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sulla possibile introduzione di un sistema comunitario di garanzia dei depositi, **assieme ad ogni adeguata proposta. La futura struttura di tale sistema comunitario di garanzia dei depositi dovrebbe assicurare**

l'indipendenza nei confronti della Banca centrale europea e delle autorità di vigilanza bancaria, creando ad un tempo i necessari collegamenti fra queste tre istituzioni. La relazione deve riguardare inoltre l'impatto della disparità normativa in materia di compensazione, dove il credito di un depositante è bilanciato dai suoi debiti, l'efficienza del sistema e le possibili distorsioni.

Or. en

Motivazione

L'esistenza di grandi differenze nel calcolo dei depositi è in contrasto con l'armonizzazione delle soglie.

Emendamento 44
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 94/19/CE
Allegato I – punti da 1 a 9

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i punti da 1 a 9 sono soppressi;

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione della modifica dell'allegato è in linea con il mantenimento dell'ambito di applicazione della direttiva originale.

Emendamento 45
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 94/19/CE
Allegato I – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

*(b) il punto 11 è **soppresso**;*

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione della modifica dell'allegato è in linea con il mantenimento dell'originale ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 46
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 94/19/CE
Allegato I – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

*(b) il punto 11 è **soppresso**;*

*(b) il punto 11 è **sostituito dal seguente**:*

"11. Depositi per i quali il depositante ha ottenuto da un ente creditizio [...] tassi ed agevolazioni finanziarie che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell'ente stesso."

Or. en

Motivazione

L'emendamento apre la possibilità che ogni Stato vieti il risarcimento di depositi ad alto rendimento. Il limite dovrebbe essere il tasso di rendimento del mercato monetario per la stessa durata.

Emendamento 47
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Direttiva 94/19/CE

Allegato I – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il punto 14 è soppresso.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione della modifica dell'allegato è in linea con il mantenimento dell'originale ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 48
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera c bis

Direttiva 94/19/CE

Allegato I – punto 13 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

*(c bis) al punto 13,
il secondo trattino è sostituito dal
seguito:
"- euro."*

Or. en

Motivazione

Il nome della moneta europea è "euro".

DIRETTIVA 94/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1994

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che, conformemente agli scopi del trattato, è opportuno promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell'insieme della Comunità eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori;

considerando che, in parallelo alla soppressione delle restrizioni alle loro attività, è opportuno preoccuparsi della situazione che può instaurarsi in caso di indisponibilità dei depositi degli enti creditizi che hanno succursali in altri Stati membri; che è indispensabile assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia dei depositi dovunque essi si trovino all'interno della Comunità; che per il completamento del mercato unico bancario la tutela dei depositi è essenziale al pari delle regole prudenziali;

considerando che in caso di chiusura di un ente creditizio insolvente i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede sociale dell'ente creditizio vanno tutelati con lo stesso sistema di garanzia di cui beneficiano gli altri depositanti dell'ente medesimo;

considerando che per gli enti creditizi il costo della partecipazione ad un sistema di garanzia non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari non solo da un ente in difficoltà, ma anche da

istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri in seguito alla raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi ⁽⁴⁾, non hanno permesso di conseguire pienamente i risultati auspicati; che tale situazione può dimostrarsi pregiudizievole al corretto funzionamento del mercato unico;

considerando che la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE ⁽⁵⁾, la quale prevede un sistema unico di autorizzazione e di vigilanza per ogni ente creditizio da parte delle autorità dello Stato membro d'origine, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che le succursali non necessitano più dell'autorizzazione degli Stati membri ospitanti a causa dell'autorizzazione unica valida per tutta la Comunità e che la loro solvibilità sarà controllata dalle autorità competenti dei rispettivi Stati membri d'origine; che tale situazione giustifica che tutte le succursali di un medesimo ente creditizio istituite nella Comunità siano coperte da un sistema di garanzia unico; che detto sistema può essere soltanto quello vigente per tale categoria di enti creditizi nello Stato della sede sociale, soprattutto in ragione del nesso esistente tra la vigilanza sulla solvibilità di una succursale e la sua appartenenza ad un sistema di garanzia dei depositi;

considerando che l'armonizzazione deve limitarsi agli elementi principali dei sistemi di garanzia dei depositi e assicurare, entro termini molto brevi, un rimborso a titolo di garanzia calcolato in base a un livello minimo armonizzato;

considerando che i sistemi di garanzia dei depositi devono intervenire nel momento in cui si verifica l'indisponibilità dei depositi;

considerando che è opportuno escludere in particolare dalla copertura i depositi effettuati da enti creditizi a loro nome e per proprio conto; che ciò non pregiudica il diritto del sistema di garanzia di adottare le misure necessarie per salvare un ente creditizio in difficoltà;

⁽¹⁾ GU n. C 163 del 30. 6. 1992, pag. 6 e
GU n. C 178 del 30. 6. 1993, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 96 e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994).

⁽⁴⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

considerando che, di per sé, l'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nella Comunità non rimette in questione l'esistenza dei sistemi già istituiti il cui obiettivo è la protezione degli enti creditizi, garantendone segnatamente la solvibilità e la liquidità, per evitare che i depositi effettuati presso questi enti, comprese le loro succursali stabilite in altri Stati membri, diventino indisponibili; che tali sistemi alternativi, che perseguono un diverso obiettivo di protezione, possono, a talune condizioni, essere considerati dalle autorità competenti rispondenti agli obiettivi della presente direttiva; che spetterà a dette autorità competenti verificare l'osservanza di tali condizioni;

considerando che in vari Stati membri esistono sistemi di tutela dei depositi sotto la responsabilità di organizzazioni professionali; che altri Stati membri dispongono di sistemi istituiti e disciplinati per legge e che alcuni sistemi, benché istituiti su base convenzionale, sono in parte disciplinati dalla legge; che tale diversità di situazione giuridica pone problemi solo in materia di adesione obbligatoria e di esclusione dai sistemi; che di conseguenza è opportuno prevedere norme che limitino i poteri dei sistemi in materia;

considerando che dall'esistenza nella Comunità di sistemi che offrono una copertura dei depositi superiore al minimo armonizzato possono derivare, su un medesimo territorio, differenze d'indennizzo e condizioni di concorrenza disuguali tra gli enti creditizi nazionali e le succursali di enti di altri Stati membri; che per ovviare a tali inconvenienti è opportuno autorizzare l'adesione delle succursali al sistema del paese ospitante, affinché possano offrire ai depositanti le medesime garanzie offerte dal sistema del paese in cui sono insediate; che è opportuno che, dopo un certo numero di anni, la Commissione riferisca sulla frequenza con cui le succursali si sono avvalse di questa possibilità e sulle eventuali difficoltà che esse — o i sistemi di garanzia — hanno incontrato nell'attuare queste disposizioni; che non è escluso che il sistema dello Stato membro d'origine debba offrire siffatta copertura supplementare, ferme restando le condizioni che detto sistema avrà stabilito;

considerando che le succursali di enti creditizi che offrono livelli di copertura superiori a quelli degli enti creditizi autorizzati negli Stati membri ospitanti potrebbero causare perturbazioni di mercato; che non è opportuno che il livello o la portata di copertura dei sistemi di garanzia divengano strumenti di concorrenza; considerando che occorre quindi stabilire, quanto meno in una fase iniziale, che il livello e la portata di copertura offerti dal sistema di uno Stato membro d'origine ai depositanti di succursali stabilite in un altro Stato membro non eccedano il livello e la portata di copertura massimi del sistema corrispondente in quest'ultimo Stato; che dopo un certo numero di anni sarebbe opportuno effettuare una verifica delle eventuali perturbazioni di mercato, in base all'esperienza acquisita ed alla luce dell'evoluzione nel settore bancario;

considerando che la presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un sistema di garanzia dei depositi; che le direttive che disciplinano l'ammissione di enti creditizi aventi la loro sede sociale in paesi terzi, in particolare la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio⁽¹⁾, lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali condizioni ammettere che le succursali di tali enti creditizi operino sul loro territorio; che tali succursali non beneficerebbero della libera prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui sono situate; che di conseguenza uno Stato membro che ammette siffatte succursali dovrebbe decidere come applicare i principi della presente direttiva a tali succursali, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE e alla necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l'integrità del sistema finanziario; che è essenziale che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano;

considerando che, da un lato, il livello minimo di garanzia prescritto dalla presente direttiva non deve lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori che la stabilità del sistema finanziario, che, dall'altro, sarebbe inopportuno imporre in tutta la Comunità un livello di tutela tale da incoraggiare, in certi casi, una cattiva gestione degli enti creditizi; che occorrerebbe tener conto del costo del finanziamento dei sistemi in questione; che sembra ragionevole fondarsi su un importo di 20 000 ECU quale livello minimo armonizzato di garanzia; che potrebbero rivelarsi necessarie disposizioni transitorie limitate per dare modo al sistema di raggiungere tale cifra;

considerando che taluni Stati membri offrono ai depositanti una copertura dei depositi superiore al livello minimo armonizzato di garanzia previsto dalla presente direttiva; che non si ritiene opportuno esigere che tali sistemi, alcuni dei quali sono stati introdotti recentemente in applicazione della raccomandazione 87/63/CEE, siano modificati a questo proposito;

considerando che, qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di depositi o di depositanti elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi;

considerando che in taluni Stati membri, allo scopo di indurre i depositanti a vagliare accuratamente la qualità

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

degli enti creditizi, i depositi indisponibili non vengono rimborsati interamente; che una siffatta prassi andrebbe limitata per quanto attiene ai depositi inferiori al livello minimo armonizzato;

considerando che è stato accolto il criterio di un limite minimo armonizzato per depositante e non per deposito; che di conseguenza occorre prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non ne sono gli unici titolari; che il limite deve quindi essere applicato a ogni depositante identificabile; che queste considerazioni non dovrebbero tuttavia essere applicate agli organismi di investimento collettivo soggetti a speciali norme di tutela che non esistono per i depositi predetti;

considerando che l'informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela e deve dunque essere anch'essa soggetta ad un minimo di norme cogenti; che, tuttavia, l'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e alla portata del sistema di garanzia dei depositi potrebbe pregiudicare le stabilità del sistema bancario o la fiducia dei depositanti; che gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire norme per limitare l'uso di tali riferimenti;

considerando che, in casi particolari, in Stati membri in cui non esistono sistemi di garanzia dei depositi per talune categorie di enti creditizi che raccolgono soltanto una quota di depositi estremamente limitata, l'istituzione di un siffatto sistema può talvolta richiedere un lasso di tempo più lungo di quello fissato per il recepimento della direttiva; che, in tali casi, può essere giustificata una deroga transitoria all'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi; che, tuttavia, se tali enti creditizi operassero all'estero, gli Stati membri avrebbero il diritto di esigere che partecipino ad un sistema di garanzia da loro istituito;

considerando che, nella presente direttiva, non è indispensabile armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi dato che, da un lato, il costo di finanziamento di questi sistemi deve essere sostenuto, in linea di principio, dagli enti creditizi stessi e che, dall'altro, la capacità finanziaria di detti sistemi deve essere proporzionata ai loro obblighi; che ciò non deve tuttavia mettere in pericolo la stabilità del sistema bancario dello Stato membro interessato;

considerando che la presente direttiva non può comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei confronti dei depositanti, dato che essi hanno vigilato affinché fosse istituito o riconosciuto ufficialmente uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva;

considerando che la garanzia dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che costituisce tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «deposito»: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio.

Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare («building societies») britanniche e irlandesi, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 2.

Non sono considerate depositi le obbligazioni che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)⁽¹⁾.

Per il calcolo dei saldi creditori, gli Stati membri applicano le norme e i regolamenti relativi alla compensazione ed ai crediti di contropartita conformemente alle condizioni legali e contrattuali applicabili al deposito;

- 2) «conto congiunto»: un conto intestato a due o più persone, o sul quale hanno diritti due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma di una o più di tali persone;
- 3) «deposito indisponibile»: un deposito dovuto e pagabile e che non è stato pagato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad esso applicabili e laddove

- i) le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l'ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare.

Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre ventun giorni dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili;

- ii) oppure un'autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 82/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).

effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso, se ciò avviene prima che sia stata enunciata la conclusione di cui sopra;

- 4) «ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;
- 5) «succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nel medesimo Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.

Articolo 2

Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia i seguenti depositi:

- ferme restando le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto;
- tutti i titoli che rientrano nella definizione di «fondi propri» quale figura nell'articolo 2 della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi ⁽¹⁾;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽²⁾.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e al paragrafo 4, nessun ente creditizio autorizzato in tale Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE può accettare depositi a meno che non abbia aderito ad uno di tali sistemi.

Uno Stato membro può tuttavia esonerare un ente creditizio dall'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema che protegge l'ente creditizio stesso e segnatamente garantisce la sua liquidità e la sua solvibilità, assicurando ai depositanti una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di garanzia dei depositi e che, secondo le autorità competenti, soddisfa le seguenti condizioni:

- il sistema esiste ed è stato ufficialmente autorizzato all'atto dell'adozione della presente direttiva;
- il sistema è volto ad evitare che i depositi degli enti creditizi che rientrano in tale sistema possano diventare indisponibili e dispone dei mezzi necessari a tal fine;
- il sistema non consiste in una protezione concessa all'ente creditizio dallo Stato membro stesso o dai suoi enti locali regionali;
- il sistema garantisce che i depositanti siano informati secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 9 della presente direttiva.

Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà ne informa la Commissione; esso comunica segnatamente le caratteristiche di questi sistemi di protezione e gli enti creditizi coperti da questi ultimi, nonché le ulteriori modifiche alle informazioni trasmesse. La Commissione ne informa il Comitato consultivo bancario.

2. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione ad un sistema di garanzia dei depositi, l'inottemperanza è notificata alle autorità competenti che hanno rilasciato autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia ai suddetti obblighi.

3. Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell'ente creditizio, ove l'ordinamento nazionale consenta l'esclusione di un membro, il sistema può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con non meno di dodici mesi di anticipo la propria intenzione di escludere l'ente creditizio dal sistema. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dal sistema. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica, l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti, il sistema di garanzia può, previo espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione.

4. Laddove l'ordinamento nazionale lo permetta e con l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, un ente creditizio escluso da un sistema di garanzia dei depositi può continuare ad accettare depositi se, prima dell'esclusione, ha concluso accordi alternativi di garanzia che assicurino ai depositanti un livello e una portata di protezione per lo meno equivalenti a quelli offerti dal sistema di garanzia ufficialmente riconosciuto.

5. Qualora un ente creditizio di cui si propone l'esclusione ai sensi del paragrafo 3 non sia in grado di concludere accordi alternativi che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 4, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono immediatamente alla revoca di quest'ultima.

Articolo 4

1. I sistemi di garanzia dei depositi istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro conformemente

⁽¹⁾ GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/16/CEE (GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 48).

⁽²⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

all'articolo 3, paragrafo 1 tutelano i depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri.

Sino al 31 dicembre 1999 il livello e la portata, compresa la percentuale, di copertura forniti non devono superare il livello e la portata di copertura massimi offerti dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato membro ospitante nel suo territorio.

Anteriormente a tale data la Commissione elabora una relazione sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione del secondo comma e valuta se sia necessario mantenere le pertinenti disposizioni. Se del caso la Commissione presenta una proposta di direttiva al Parlamento europeo ed al Consiglio, per una proroga della validità delle disposizioni stesse.

2. Qualora il livello o la portata, compresa la percentuale, di copertura offerti dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante sia superiore al livello o alla portata di copertura forniti nello Stato membro in cui è autorizzato l'ente creditizio, lo Stato membro ospitante provvede affinché vi sia, nel proprio territorio, un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto cui possa aderire volontariamente una succursale al fine di completare la tutela già offerta ai suoi depositanti in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine.

Il sistema a cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di enti a cui essa appartiene o quella che è corrispondente nello Stato membro ospitante.

3. Gli Stati membri si adoperano affinché siano stabilite condizioni obiettive e generalmente applicabili per l'appartenenza di succursali al sistema di uno Stato membro ospitante conformemente al paragrafo 2. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza a tale sistema, compreso in particolare il pagamento di tutti i contributi e gli altri oneri. Nell'applicazione del presente paragrafo gli Stati membri si conformano agli orientamenti che figurano nell'allegato II.

4. Se una succursale ammessa ad aderire in via facoltativa ad un sistema di garanzia dei depositi in forza del paragrafo 2 non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne vengono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano tutte le misure appropriate al fine di garantire che l'ente creditizio adempia agli obblighi anzidetti.

Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi summenzionati da parte della succursale, dopo un adeguato periodo di notifica di almeno dodici mesi, il sistema di garanzia può, con l'assenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. I depositi effettuati prima della data di esclusione restano coperti dal sistema facoltativo

fino alla data di scadenza. I depositanti sono informati del ritiro della copertura supplementare.

5. La Commissione riferisce sul funzionamento dei paragrafi 2, 3 e 4 entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

Articolo 5

I depositi detenuti al momento del ritiro dell'autorizzazione di un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE restano coperti dal sistema di garanzia.

Articolo 6

1. Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità usufruiscano di una copertura equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva.

In caso contrario gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.

2. Gli enti creditizi forniscono ai depositanti effettivi e potenziali presso succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità le pertinenti informazioni sulle disposizioni di garanzia che coprono i loro depositi.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale e sono redatte in modo chiaro e comprensibile secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale.

Articolo 7

1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di 20 000 ECU, in caso di indisponibilità di depositi.

Fino al 31 dicembre 1999 gli Stati membri in cui, all'atto dell'adozione della presente direttiva, i depositi non sono coperti fino a 20 000 ECU, possono conservare l'importo massimo previsto nei loro sistemi di garanzia a condizione che detto importo non sia inferiore a 15 000 ECU.

2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I.

3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura dei depositi o la estendano. I sistemi di garanzia dei depositi possono in particolare coprire completamente taluni tipi di depositi per ragioni di carattere sociale.

4. Gli Stati membri possono limitare la garanzia di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 ad una determinata percentuale dell'importo dei depositi. La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90 % del totale dei depositi finché l'importo da rimborsare a titolo della garanzia non raggiunga quello menzionato al paragrafo 1.

5. L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l'importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell'evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria della Comunità. Il primo riesame avrà luogo solo cinque anni dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il depositante possa difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso contro il sistema di garanzia dei depositi.

Articolo 8

1. I limiti di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4 si applicano al totale dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l'ubicazione nella Comunità.

2. La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo dei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.

Salve specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.

Gli Stati membri possono prevedere che le somme depositate su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra società o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere considerati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo dei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.

3. Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui le autorità competenti annunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso ii). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse

in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo dei limiti previsti all'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.

La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l'ente e le sue succursali all'interno della Comunità o eventuali accordi alternativi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 3, paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l'importo e la portata della copertura forniti dal sistema stesso. Tali informazioni sono formulate in modo comprensibile.

Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

3. Gli Stati membri stabiliscono norme che limitano l'utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1, per impedire che l'uso di tali informazioni pregiudichi la stabilità del sistema bancario o la fiducia del depositante. In particolare, gli Stati membri possono limitare siffatta pubblicità alla menzione esplicita del sistema a cui aderisce un ente creditizio.

Articolo 10

1. I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro tre mesi dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso ii).

2. In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi. Su richiesta del sistema di garanzia, le autorità competenti possono concedere al massimo due ulteriori proroghe, nessuna delle quali può essere superiore a tre mesi.

3. Il sistema di garanzia non può opporre la scadenza del termine di cui ai paragrafi 1 e 2 per rifiutare il

beneficio della garanzia a un depositante che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto a un pagamento a titolo di garanzia.

4. I documenti relativi alle condizioni e alle formalità da assolvere per beneficiare di un pagamento a titolo di garanzia di cui al paragrafo 1 sono redatti in modo dettagliato, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito.

5. Nonostante il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un depositante, o altra persona che ha diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.

Articolo 11

Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, i sistemi che effettuano pagamenti a titolo di garanzia, nella procedura di liquidazione hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti per un importo pari alla somma pagata.

Articolo 12

In deroga all'articolo 3, gli enti autorizzati in Spagna o in Grecia, che figurano nell'allegato III, sono esentati dall'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi fino al 31 dicembre 1999.

Tali enti creditizi informano espressamente i loro depositanti effettivi o potenziali del fatto che essi non aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositi.

Nel corso di detto periodo, qualora tali enti stabiliscano o abbiano stabilito una succursale in un altro Stato membro, quest'ultimo può esigere che la succursale aderisca, alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafi 2, 3

e 4, ad un sistema di protezione dei depositi istituito sul suo territorio.

Articolo 13

La Commissione indica nell'elenco degli enti creditizi autorizzati che è tenuta a compilare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE, lo status dei singoli enti creditizi in relazione alla presente direttiva.

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al presente direttiva entro il 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Per il
Parlamento europeo

Il Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ROMEOS

ALLEGATO I

Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

1. Depositi degli enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, punto 6 della direttiva 89/646/CEE.
2. Depositi delle compagnie di assicurazione.
3. Depositi dello Stato e delle amministrazioni centrali.
4. Depositi degli enti regionali, provinciali, comunali e locali.
5. Depositi degli organismi d'investimento collettivo.
6. Depositi dei fondi pensioni.
7. Depositi degli amministratori, dei dirigenti, dei soci personalmente responsabili, dei detentori di almeno il 5% del capitale dell'ente creditizio, delle persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e dei depositanti aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo.
8. Depositi dei parenti prossimi e dei terzi che agiscono per conto dei depositanti citati al punto 7.
9. Depositi di altre società dello stesso gruppo.
10. Depositi non nominativi.
11. Depositi per i quali il depositante ha ottenuto da un ente creditizio, a titolo individuale, tassi ed agevolazioni finanziarie che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell'ente stesso.
12. Titoli di debito emessi da un ente creditizio e debiti derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo.
13. Depositi in valute
 - diverse da quelle degli Stati membri
 - diverse dall'ecu.
14. Depositi di società le cui dimensioni non permettono loro di redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11 della quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

*ALLEGATO II***Orientamenti**

Qualora una succursale chieda di aderire a un sistema dello Stato membro ospitante per avere una copertura supplementare, tale sistema stabilisce bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine norme e procedure appropriate ai fini del pagamento dell'indennizzo ai depositanti presso la succursale in questione. Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della succursale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 si applicano i seguenti orientamenti:

- a) il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di imporre le proprie norme obiettive e generalmente applicate agli enti creditizi partecipanti; esso è in grado di esigere informazioni pertinenti e ha il diritto di verificare tali informazioni con le autorità competenti dello Stato membro d'origine.
- b) il sistema dello Stato membro ospitante soddisfa le richieste di indennizzo supplementare previa dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine che i depositi sono indisponibili. Il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di verificare in base alle proprie norme e procedure la fondatezza della richiesta depositante prima di pagare l'indennizzo supplementare;
- c) i sistemi dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano pienamente l'uno con l'altro per far sì che i depositanti ricevano rapidamente un indennizzo della giusta entità. In particolare si mettono d'accordo sugli effetti che l'esistenza di un credito di contropartita, tale da dar luogo a compensazione a titolo di uno dei due sistemi, può avere sull'indennizzo pagato al depositante da ciascun sistema;
- d) i sistemi dello Stato membro ospitante sono autorizzati a imporre alle succursali una copertura supplementare su una base appropriata che tenga conto della garanzia finanziaria del sistema dello Stato membro d'origine. Per facilitare tale imposizione, il sistema dello Stato membro ospitante ha il diritto di presumere che il suo debito sia in ogni caso limitato all'eccedenza della garanzia da esso offerta rispetto alla garanzia offerta dallo Stato membro d'origine, a prescindere dal fatto che quest'ultimo paghi o non paghi un indennizzo per i depositi nel territorio dello Stato membro ospitante.

ALLEGATO III

Elenco degli enti creditizi di cui all'articolo 12

- a) le categorie specializzate di enti creditizi spagnoli il cui status giuridico è in fase di ristrutturazione, riconosciuti come:
- Entidades de Financiación o Factoring,
 - Sociedades de Arrendamiento Financiero,
 - Sociedades de Crédito Hipotecario;
- b) i seguenti enti creditizi pubblici spagnoli:
- Banco de Crédito Agrícola, SA,
 - Banco Hipotecario de España, SA,
 - Banco de Crédito Local, SA;
- c) le seguenti cooperative di credito greche:
- Cooperativa di credito di Lamia,
 - Cooperativa di credito di Ioannina,
 - Cooperativa di credito di Xylocastron;
- e le cooperative di credito affini menzionate in appresso che, alla data di adozione della presente direttiva, sono autorizzate o in fase di autorizzazione:
- Cooperativa di credito di Canea (Chanià),
 - Cooperativa di credito di Candia (Herakleion),
 - Cooperativa di credito di Magnissia,
 - Cooperativa di credito di Larissa,
 - Cooperativa di credito di Patrasso,
 - Cooperativa di credito di Salonicco.
-